

**ASSI**

successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

DETERMINAZIONE N. 689 DEL 2/8/2011

**AREA/SERVIZIO TROTTO – OGGETTO: MODIFICA GENEALOGICA PULEDRO NATO  
NEL 2010 CON MICROCHIP 982000123242418 PER ISCRIZIONE AL LIBRO  
GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore appico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTA** la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “*Disciplina della riproduzione animale*” e successive modificazioni e integrazioni di cui alla legge n. 280/99;

**VISTA** la normativa dell’Anagrafe degli Equidi di cui alla Legge 200/2003 e al D.M. 17791/2007 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** il Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trotatore italiano e le Norme Tecniche di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e successive modifiche e integrazioni;

**ACQUISITI** dall’UNIRELAB, con nota prot. n. 3079 del 6/6/2011, i risultati delle analisi DNA dei campioni biologici prelevati al cavallo trotatore con microchip n. 982000123242418, denunciato come nato nel 2010 da COME ON GRIF/PALESELLA DTS, che in riferimento alla genealogia indicata nella denuncia di nascita confermano la compatibilità con la genealogia materna ma escludono la compatibilità con la genealogia paterna;

**ATTESO** che è stato avviato un procedimento ai sensi della legge 241/90, con nota prot. UNIRE n. 36567 del 21 giugno 2011, per comunicare al Sig. Aldo Rori, in qualità di proprietario, l’impossibilità di iscrivere al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano il prodotto di cui trattasi in assenza di compatibilità con la genealogia dichiarata e per chiedere, nel contempo, di fornire informazioni che permettano di risalire alla corretta genealogia;

**CONSIDERATO** è stato effettuato un nuovo confronto tra il DNA del puledro di cui trattasi e il DNA dello stallone PHENTHOUSE CR;

**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

**VISTO** il referto, prot. n. 3962/2011, con cui l'UNIRELAB certifica la compatibilità della formula del DNA del cavallo trottatore con microchip n. 982000123242418 con la genealogia PHENTHOUSE CR/PALESELLA DTS;

**DETERMINA**

di attribuire al cavallo trottatore con microchip n. 982000123242418 la genealogia PHENTHOUSE CR/PALESELLA DTS, apportando le necessarie conseguenti modifiche al fine dell'iscrizione dello stesso al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano e dell'emissione del relativo documento di identificazione (passaporto).

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta